

Alla Presidente dell'Assemblea legislativa

(Rif. nota prot. AL.2017.21463 del 4 5 2017)

S E D E

4572 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge comunitaria regionale per il 2017" (delibera di Giunta n. 534 del 28 04 17).

(prot. 21153 del 3 5 2017)

4573 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Collegato alla legge comunitaria regionale 2017 – Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali. Modifiche alle leggi regionali n. 2 e n. 4 del 2017" (delibera di Giunta n. 542 del 28 04 17).

(prot. 21154 del 3 5 2017)

La Commissione assembleare "Bilancio, Affari generali ed istituzionali",

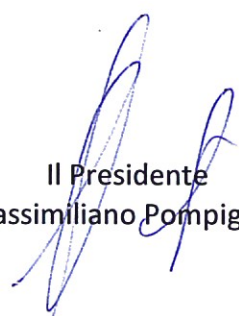
dato atto dei pareri espressi in sede consultiva, per quanto di competenza, dalle Commissioni assembleari II Politiche economiche, III Territorio Ambiente mobilità, IV Politiche per la salute e politiche sociali, V Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport e Legalità e dalla Commissione per la parità e per i diritti delle persone,

nella seduta del 19 giugno 2017 ha concluso l'esame dei progetti di legge in oggetto, pervenendo alla formulazione dei testi che si allegano.

Il consigliere Gianni Bessi, relatore della Commissione e il consigliere Daniele Marchetti, relatore di minoranza, hanno preannunciato di svolgere relazione orale ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Cordiali saluti

Il Presidente
Massimiliano Pompignoli



All: 7

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

I COMMISSIONE PERMANENTE

" BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI "

4572 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge comunitaria regionale per il 2017" (delibera di Giunta n. 534 del 28 04 17)

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 168 del 5/5/2017

*(Relatore consigliere Gianni Bessi
Relatore di minoranza consigliere Daniele Marchetti)*

Testo n. 9/2017 licenziato nella seduta del 19 giugno 2017 con il titolo:

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

INDICE

TITOLO I OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

- Art. 1 Oggetto e finalità

TITOLO II AGRICOLTURA E CACCIA**Capo I Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo**

- Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Vigilanza e accertamento
Art. 4 Proporzionalità della sanzione
Art. 5 Autorizzazioni e sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo
Art. 6 Impianti illegali fino al 31 dicembre 2015
Art. 7 Obblighi di comunicazione e relative sanzioni amministrative
Art. 8 Obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale e relativa sanzione amministrativa
Art. 9 Abrogazione

Capo II Settore apistico e della caccia

- Art. 10 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 35 del 1988
Art. 11 Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994

TITOLO III ATTIVITÀ PRODUTTIVE**Capo I Commercio**

- Art. 12 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 41 del 1997
Art. 13 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 41 del 1997
Art. 14 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 e norma transitoria
Art. 15 Norme transitorie e modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999

Capo II Turismo

- Art. 16 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2016
Art. 17 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016

Capo III Energia

- Art. 18 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004
Art. 19 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004
Art. 20 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2004
Art. 21 Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004
Art. 22 Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004
Art. 23 Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 26 del 2004
Art. 24 Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 26 del 2004
Art. 25 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015
Art. 26 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016
Art. 27 Contributo ai Comuni dell'Emilia-Romagna territorialmente interessati da concessioni di nuove coltivazione d'idrocarburi

Capo IV Disposizioni in materia di sale cinematografiche

- Art. 28 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2006

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTOATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

- Art. 29 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2006
- Art. 30 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006
- Art. 31 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006
- Art. 32 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006
- Art. 33 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2006
- Art. 34 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2006
- Art. 35 Disposizione transitoria

TITOLO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI**Capo I Società dell'informazione**

- Art. 36 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004

Capo II Struttura regionale di collegamento tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore

- Art. 37 Istituzione di EUROPASS

- Art. 38 Disposizioni finanziarie

Capo III Insediamento del DATA CENTER - Centro europeo previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF)

- Art. 39 DATA CENTER - Centro europeo previsioni meteorologiche a medio termine

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE**Art. 1**
Oggetto e finalità

1. La presente legge, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo e con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta:

a) disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo, in esecuzione e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

b) disposizioni di semplificazione e modifica nei settori apistico, della caccia, del commercio, del turismo e dell'energia, nonché in materia di sviluppo della società dell'informazione al fine di un più puntuale ed efficace adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo;

c) ulteriori disposizioni per l'istituzione di un ufficio di collegamento, denominato EUROPASS, al fine di implementare le relazioni tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore.

TITOLO II
AGRICOLTURA E CACCIACapo I
Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo**Art. 2**
Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le sanzioni amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo viticolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali emanate in materia.

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

2. Per le fattispecie già disciplinate dalla normativa dell'Unione europea e nazionale si applicano le sanzioni ivi previste.

3. Le sanzioni previste dal presente capo non si applicano agli impianti di superfici vitate i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori e che rispettano le condizioni seguenti:

- a) la superficie non supera 0,1 ettari;
- b) il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali;
- c) non sono presenti altre superfici vitate in azienda.

Art. 3

Vigilanza e accertamento

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono punite con sanzioni amministrative irrogate dall'Amministrazione regionale, che introita anche i relativi proventi.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

Art. 4

Proporzionalità della sanzione

1. Le sanzioni di cui al presente capo sono calcolate in modo direttamente proporzionale alla superficie vitata oggetto di violazione, tenendo conto anche delle frazioni di ettaro, se non diversamente previsto.

Art. 5

Autorizzazioni e sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo

1. L'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino è consentito solo previa concessione di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

2. Le superfici vitate impiantate a partire dal 1° gennaio 2016 prive di autorizzazione devono essere estirpate a spese del produttore e comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalla legge n. 238 del 2016.

3. Il produttore che, in possesso di un diritto di impianto nel registro dei diritti, reimpianta senza averne ottenuto la conversione in autorizzazione per reimpianto e senza aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in misura corrispondente a 1.200,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata.

4. Il produttore che, avendo già estirpato una superficie vitata, impianta senza avere ottenuto l'autorizzazione per reimpiantare una corrispondente superficie vitata e senza aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in misura corrispondente a 1.200,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata.

5. Il produttore al quale siano state contestate le violazioni di cui ai commi 3 e 4 è comunque tenuto entro trenta giorni dalla contestazione a richiedere le autorizzazioni ivi previste, in mancanza delle quali si applica il comma 2.

Art. 6

Impianti illegali fino al 31 dicembre 2015

1. Le superfici vitate impiantate, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, dal 1° aprile 1987 al 31 dicembre 2015 comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente al momento dell'illecito.

Art. 7

Obblighi di comunicazione e relative sanzioni amministrative

1. I produttori comunicano entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative regionali l'utilizzo totale o parziale delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo e del registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 900,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 1, ovvero la effettua oltre il termine previsto o senza aver terminato i lavori.

3. I produttori comunicano entro il termine stabilito dalle disposizioni amministrative regionali l'intenzione di dar luogo alle seguenti operazioni:

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

- a) estirpazione di un vigneto;
- b) sovrainnesto di un impianto di vite esistente;
- c) variazione del sistema di allevamento di un impianto di vite esistente;
- d) impianto di un nuovo vigneto di piante madri per marze;
- e) impianto di un nuovo vigneto sperimentale.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 3, lettera a), ovvero estirpa il vigneto prima del termine previsto.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300,00 euro il produttore che non effettua le comunicazioni di intenzione di cui al comma 3, lettere b) e c), ovvero realizza i lavori prima del termine previsto.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 900,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 3, lettere d) ed e), ovvero impianta il vigneto prima del termine previsto.

7. I produttori comunicano entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative regionali l'avvenuta realizzazione delle operazioni:

- a) di estirpazione;
- b) di realizzazione delle operazioni di impianto per la produzione di piante madri per marze;
- c) di riconversione varietale di superfici vitate;
- d) di variazione del sistema di allevamento;
- e) di impianto di vigneto sperimentale.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro il produttore che non effettua le comunicazioni di cui al comma 7 o che le effettua oltre il termine o senza aver terminato i lavori.

Art. 8

Obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale e relativa sanzione amministrativa

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

1. È fatto obbligo a ciascun produttore di effettuare entro sessanta giorni dalla fine della campagna viticola in cui ha preso in conduzione le superfici vitate, l'aggiornamento del fascicolo aziendale per la definizione del potenziale viticolo aziendale.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 1 o la effettua oltre il termine previsto.

Art. 9

Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 4 novembre 2009, n. 16 (Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo).

Capo II

Settore apistico e della caccia

Art. 10

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 35 del 1988

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell'apicoltura) è sostituito dal seguente:

“3. Tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificabili tramite l'apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed il numero telefonico, oppure, in alternativa, il codice identificativo aziendale univoco di registrazione nella banca dati apistica nazionale.”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale n. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è inserito il seguente:

“3 bis. Per far fronte all'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione. A tal fine la Giunta regionale, sentito

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione.”.

TITOLO III

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I

Commercio

Art. 12

Modifiche all'articolo 8 alla legge regionale n. 41 del 1997

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49) le parole “legale ed” sono soppresse.

Art. 13

Modifiche all'articolo 9 alla legge regionale n. 41 del 1997

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

“2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree dei Comuni montani ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna)”.

Art. 14

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 e norma transitoria

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è aggiunta la seguente:

“c bis) non risulti iscritto al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa.”.

2. Le assenze effettuate nell'anno 2017 sui posteggi nei mercati e nelle fiere, oggetto di procedure selettive di riassegnazione, non vengono calcolate ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 12 del 1999.

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTOATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Art. 15

Norme transitorie e modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 bis (Hobbisti) della legge regionale n. 12 del 1999, limitatamente all'anno 2017, con riferimento alla disciplina degli hobbisti sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi del medesimo articolo 7, comma 3, negli anni dal 2013 al 2016 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;

b) i tesserini rilasciati nell'anno 2016 conservano efficacia per tutto l'anno 2017, fino alla completa vidimazione degli spazi.

2. Il comma 13 ter dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 è abrogato.

Capo II**Turismo****Art. 16**

Modifiche all'articolo 8 alla legge regionale n. 4 del 2016

1. Il punto 4) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è abrogato.

Art. 17

Modifiche all'articolo 12 alla legge regionale n. 4 del 2016

1. Tra il comma 4 e il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è inserito il seguente:

“4 bis. Le Destinazioni turistiche possono avvalersi mediante convenzione non onerosa del supporto da parte delle strutture della Regione per lo svolgimento delle attività di acquisizione e di gestione del personale e di beni e servizi, nonché dei relativi sistemi informativi.”.

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

2. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 le parole "dall'Assemblea" sono sostituite dalle seguenti: "dal Consiglio di amministrazione".

Capo III

Energia

Art. 18

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) le parole "livelli regionale, provinciale e comunale" sono sostituite dalle seguenti: "livelli regionale e comunale".

2. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole "La Regione, le Province ed i Comuni provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione ed i Comuni provvedono".

Art. 19

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole "fornisce alle Province e ai Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "fornisce ai Comuni".

Art. 20

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2004

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, ai fini del comma 1, in collaborazione con ENEA ed altri enti pubblici o privati, identifica le azioni prioritarie tra tutte quelle possibili, sulla base dell'analisi costi-benefici."

Art. 21

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole "alla Regione ed alle Province interessate" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione, alle Province interessate ed all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTOATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole "procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica," sono sostituite dalle seguenti: "procedure di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".

Art. 22

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004

1. La rubrica dell'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituita dalla seguente: "Funzioni dell'Agenzia regionale per l'energia".

2. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. Le funzioni di Agenzia per l'energia sono svolte dalla sezione competente per le funzioni amministrative in materia di energia dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015".

Art. 23

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 26 del 2004

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole "La Regione, le Province e i Comuni" sono sostituite dalle parole "La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni".

Art. 24

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 26 del 2004

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 le parole "su base provinciale e regionale" sono sostituite dalle seguenti: "su base regionale".

2. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole "La Regione, d'intesa con le Province, specifica" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione specifica".

Art. 25

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), sono aggiunte le seguenti:

“g bis) autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate;

g ter) tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall'ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure di valutazione ambientale, ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ad autorizzazione unica ambientale (AUA) l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Tale parere non è richiesto nei casi di rinnovi di titoli e autorizzazioni senza modifica delle opere o del programma lavori.”.

Art. 26

Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016

1. La rubrica dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) è integrata alla fine dalle seguenti parole: “ed energetica”.

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016, dopo le parole “le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali” sono inserite le seguenti: “ed energetiche”.

Art. 27

Contributo ai Comuni dell'Emilia-Romagna territorialmente interessati da concessioni di nuove coltivazione d'idrocarburi

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), la Regione destina una quota dell'aliquota di cui all'articolo 20 del suddetto decreto, corrisposta dai titolari di concessioni di nuove coltivazioni di idrocarburi, ai Comuni dell'Emilia-Romagna nel cui territorio abbia sede l'attività di nuova coltivazione.

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

2. La quota di cui al comma 1 è quantificata nel 30 per cento del valore dell'aliquota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella destinata ai Comuni dallo stesso articolo 20, comma 1.

3. Nell'ambito di ogni concessione, il trasferimento della quota di cui al comma 1 è limitato alle sole nuove coltivazioni assentite dal Ministero dello sviluppo economico ed entrate in produzione successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

4. I Comuni beneficiari delle risorse le destinano allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, alla promozione di cultura e competenze diffuse sui temi dell'energia e dell'ambiente, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nonché ad interventi di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.

Capo IV**Disposizioni in materia di sale cinematografiche****Art. 28****Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2006**

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico) è abrogato.

Art. 29**Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2006**

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.

Art. 30**Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006**

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:

“1. Per integrare le finalità della presente legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica la Regione emana indirizzi e direttive ai sensi dall'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici.”.

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.

Art. 31

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole "dell'atto di programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "degli indirizzi e delle direttive".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole "l'atto di programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "gli indirizzi e le direttive".

Art. 32

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
3. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:

"7. Conclusi i lavori, il soggetto interessato presenta al SUAP la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui all'articolo 23 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nei casi in cui l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è condizionato all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP, unitamente alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, le relative istanze, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica all'avvio dell'attività."

Art. 33

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2006

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole "decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, le ristrutturazione e la conversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne di fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)." sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente della

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).”.

Art. 34

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2006

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.

Art. 35

Disposizione transitoria

1. Gli indirizzi generali in materia di pianificazione territoriale, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali nonché le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici dettati col “Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20” approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 71 del 28 febbraio 2012 rimangono validi fino all'emanazione degli indirizzi e direttive di cui all'articolo 4, ai sensi e con le procedure previste all'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

TITOLO IV**ULTERIORI DISPOSIZIONI****Capo I**

Società dell'informazione

Art. 36

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è aggiunto il seguente:

“4 quater. La società LEPIDA s.p.a. è autorizzata ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WIFI per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando, ai sensi del comma 4 ter, quale loro servizio tecnico; in tale caso non è richiesta l'identificazione personale degli utilizzatori ai sensi e per gli effetti di quanto è previsto dall'articolo 10, comma 1, primo periodo, del

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.”.

Capo II

Struttura regionale di collegamento tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore

Art. 37

Istituzione di EUROPASS

1. Al fine di implementare le relazioni tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore agroalimentare e sanitario, la Regione Emilia-Romagna istituisce una struttura regionale di collegamento, denominata EUROPASS, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) assistenza per l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra EFSA e le Istituzioni, le Università, gli Istituti di ricerca, i laboratori pubblici e privati esistenti nel territorio regionale, per il trasferimento della conoscenza, ricerca e innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale;
- b) supporto allo sviluppo del World Food Research and Innovation Forum (WFR&IF) anche con il sostegno di EFSA;
- c) supporto per la realizzazione, a livello regionale, di una rete d'informazione e divulgazione a servizio dei cittadini e delle imprese sulle attività, gli studi e i pareri sviluppati da EFSA;
- d) supporto per lo sviluppo di progetti di divulgazione delle attività svolte da EFSA;
- e) assistenza nella progettazione e predisposizione di attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale;
- f) conferimento di premi, borse di studio per tesi di dottorato, tesi di laurea magistrale e specialistica in ambito di sicurezza alimentare attraverso bandi di concorso.

2. La Regione Emilia-Romagna collabora con L'Università degli studi di Parma alle attività di EUROPASS, sulla base di apposita convenzione, in qualità di capofila e riferimento delle Università della Regione Emilia-Romagna, per quanto concerne il supporto tecnico-scientifico e operativo alla Regione nello sviluppare le attività di collaborazione con EFSA. Mediante la suddetta convenzione

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

la Regione Emilia-Romagna può altresì affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 all'Università di Parma.

Art. 38

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 28 della presente legge la Regione fa fronte, per gli esercizi 2017-2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Capo III

Insediamento del DATA CENTER - Centro Europeo previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF)

Art. 39

DATA CENTER - Centro europeo previsioni meteorologiche a medio termine

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire l'insediamento del DATA CENTER del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), è autorizzata a mettere a disposizione del Governo italiano, a titolo gratuito, un'adeguata porzione del complesso immobiliare denominato "Ex Manifattura tabacchi", sito in Bologna, per la durata che sarà stabilita dall'accordo "di sede" che sarà stipulato tra il Governo italiano e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), con le relative possibilità di rinnovo e con le conseguenti modalità di gestione, anche in relazione ad eventuali ampliamenti.

2. A tal fine la Regione effettuerà la necessaria comunicazione preventiva al segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna, prevista

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO**ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

dall'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

I COMMISSIONE PERMANENTE
" BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI "

- 4573** - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Collegato alla legge comunitaria regionale 2017 – Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali. Modifiche alle leggi regionali n. 2 e n. 4 del 2017" (delibera di Giunta n. 542 del 28 04 17)

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 169 del 5/5/2017

*(Relatore consigliere Gianni Bessi
Relatore di minoranza consigliere Daniele Marchetti)*

Testo n. 10/2017 licenziato nella seduta del 19 giugno 2017 con il titolo:

COLLEGATO ALLA LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2017 – ABROGAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 11 DEL 2012, N. 2 DEL 2017 E N. 4 DEL 2017

Art. 1

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione" di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

Art. 2

Abrogazioni

1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.

2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

Art. 3

Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012 e n. 2 del 2017

1. Alla fine della lettera m) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne)), in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) le parole "fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali o amministrative per i comportamenti sopradescritti" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2017 le parole "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018." sono sostituite dalle seguenti: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.".

Art. 4

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2017

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)) le parole "Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019" e le parole "nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018." sono sostituite dalle seguenti: "nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.".

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2017 le parole "Per gli esercizi successivi al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi successivi al 2019".

ALLEGATO A

Elenco 1 – Leggi regionali

- 1) Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 3 (Rinuncia ai crediti di natura tributaria inferiori a lire 20.000 ed altre norme in materia tributaria);
- 2) legge regionale 19 aprile 1991, n. 9 (Norme per la disciplina dell'insegnamento nelle scuole e corsi di formazione per operatori sanitari infermieristici e tecnici);
- 3) legge regionale 5 febbraio 1992, n. 5 (Norme in materia di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio. Ulteriori modifiche ed integrazioni della L.R. 27 gennaio 1986, n. 6)
- 4) legge regionale 21 febbraio 1992, n. 8 (Modifiche della LR 20 marzo 1989, n. 7 concernente il trattamento di missione e di trasferimento del personale regionale);
- 5) legge regionale 9 marzo 1992, n. 11 (Istituzione di una struttura organizzativa speciale (LR 18 agosto 1984, n. 44 Titolo I, Capo III) in relazione alle funzioni del Vicepresidente della Giunta regionale);
- 6) legge regionale 25 maggio 1992, n. 26 (Istituzione e revisione di servizi regionali. Modifiche alla LR 18 agosto 1984, n. 44, alla LR 26 luglio 1988, n. 30 e alla LR 9 dicembre 1989, n. 43);
- 7) legge regionale 14 agosto 1992, n. 34 (Modificazioni ed integrazioni alla LR 7 febbraio 1992, n. 7, concernente l'ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione);

- 8) legge regionale 3 settembre 1992, n. 36 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'Associazione "Bologna Arte Architettura");
- 9) legge regionale 12 novembre 1992, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla LR 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei Parchi regionali e delle Riserve naturali", alla LR 27 maggio 1989, n. 19, "Istituzione del Parco storico di Monte Sole", nonché alla LR 2 luglio 1988, n. 27 "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po");
- 10) legge regionale 23 novembre 1992, n. 42 (Modifiche alla LR 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive");
- 11) legge regionale 21 dicembre 1992, n. 46 (Modifica della LR 14 agosto 1989, n. 26 "Adozione di un modello organizzativo sperimentale correlato a un nuovo tipo di gestione delle risorse presso alcune Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna gestione per budget");
- 12) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 8 (Integrazione dell'art. 20 della LR 14 agosto 1989, n. 27, recante norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli);
- 13) legge regionale 3 marzo 1993, n. 12 (Modifiche alla LR 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 per la disciplina dell'attività di estetista");
- 14) legge regionale 13 maggio 1993, n. 23 (Modificazioni ed integrazioni alla LR 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive");
- 15) legge regionale 6 settembre 1993, n. 34 (Modifiche della LR 23 novembre 1988, n. 47 "Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna" e della LR 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale");
- 16) legge regionale 16 novembre 1993, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla LR 4 giugno 1988, n. 24 "Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali");
- 17) legge regionale 9 dicembre 1993, n. 41 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione quale socio fondatore della "Fondazione Medikinale International Parma M.I.P." Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle scienze);
- 18) legge regionale 13 dicembre 1993, n. 43 (Provvedimenti in materia di tributi regionali);
- 19) legge regionale 20 dicembre 1993, n. 45 (Modificazione della LR 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" e successive modifiche);
- 20) legge regionale 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per la liquidazione della SIVALCO SpA e per l'avvio dell'attività del Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio");

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

- 21) legge regionale 28 febbraio 1994, n. 10 (Modifiche ed integrazioni all'ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione);
- 22) legge regionale 19 agosto 1994, n. 34 (Modifiche alla LR 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria");
- 23) legge regionale 5 settembre 1994, n. 40 (Norme per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa. Modifiche alla LR 6 luglio 1977, n. 31 - Disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna);
- 24) legge regionale 21 ottobre 1994, n. 42 (Modifiche alla LR 5 settembre 1981, n. 31 "Controlli sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede nella Regione Emilia-Romagna");
- 25) legge regionale 27 ottobre 1994, n. 43 (Modifiche alla LR 4 giugno 1988, n. 24 "Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali");
- 26) legge regionale 7 novembre 1994, n. 46 (Abrogazione delle norme regionali istitutive del Parco regionale del Crinale romagnolo);
- 27) legge regionale 18 gennaio 1995, n. 4 (Modifiche alla LR 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della LR 6 luglio 1984, n. 38");
- 28) legge regionale 7 marzo 1995, n. 12 (Integrazione all'art. 1 della LR 8 settembre 1981, n. 36 "Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario");
- 29) legge regionale 7 aprile 1995, n. 23 (Attuazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Emilia-Romagna a titolo dell'Obiettivo 5B);
- 30) legge regionale 10 aprile 1995, n. 26 (Modifiche all'art. 6 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, e all'art. 6 della L.R. 20 luglio 1992, n. 30 - Comitato Tecnico - Osservatorio per l'educazione stradale e la sicurezza);
- 31) legge regionale 10 aprile 1995, n. 30 (Modifica dell'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42 "Ordinamento della professione di maestro di sci");
- 32) legge regionale 14 aprile 1995, n. 40 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 19 giugno 1984, n. 35, recante norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche);
- 33) legge regionale 14 aprile 1995, n. 43 (Estinzione del contenzioso per crediti o rimborsi di natura tributaria non superiori a lire ventimila);
- 34) legge regionale 19 aprile 1995, n. 49 (Modifica dell'art. 10 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44);

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

- 35) legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 giugno 1988, n. 24, concernente l'organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali);
- 36) legge regionale 18 marzo 1996, n. 4 (Modifica della L.R. 5 maggio 1983, n. 14 "Istituzione di borse di studio per la frequenza del 'Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico' in Duino-Aurisina");
- 37) legge regionale 11 aprile 1996, n. 7 (Integrazione della L.R. 7 aprile 1995, n. 22, di adeguamento della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1, alla normativa statale e rideterminazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo);
- 38) legge regionale 16 maggio 1996, n. 12 (Modifica dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46 "Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali");
- 39) legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 (Modifica della L.R. 1 febbraio 1994, n. 4 "Iniziative per la valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli");
- 40) legge regionale 28 maggio 1996, n. 17 (Modifica della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");
- 41) legge regionale 25 giugno 1996, n. 20 (Modifica della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985 n. 752");
- 42) legge regionale 6 agosto 1996, n. 25 (Abrogazione della L.R. 20 gennaio 1981, n. 2 "Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori");
- 43) legge regionale 6 agosto 1996, n. 27 (Modifiche alla L.R. 22 maggio 1996, n. 16 Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7);
- 44) legge regionale 19 agosto 1996, n. 29 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, "Norme per la qualificazione della impresa artigiana");
- 45) legge regionale 19 agosto 1996, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42);
- 46) legge regionale 19 agosto 1996, n. 34 (Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani e modifiche alla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6);
- 47) legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 (Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 22 "Contributo annuale per la gestione dell'Ufficio europeo d'informazione e animazione rurale 'Carrefour'");
- 48) legge regionale 12 novembre 1996, n. 43 (Modifiche all'art. 6 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 "Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola");

- 49) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 51 (Provvedimenti finanziari per fronteggiare le emergenze connesse agli eventi alluvionali dei giorni 7 e 8 ottobre 1996 nelle Province di Ravenna, Forlì- Cesena, Rimini, Bologna ed al sisma del 15 ottobre 1996 nelle Province di Reggio nell'Emilia e Modena);
- 50) legge regionale 18 marzo 1997, n. 6 (Modifica della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381");
- 51) legge regionale 12 maggio 1997, n. 10 (Proroga dei termini relativi alla riclassificazione generale delle aziende alberghiere di cui alla L.R. 30 novembre 1981, n. 42 e dei complessi turistici all'aria aperta di cui alla L.R. 7 gennaio 1985, n. 1);
- 52) legge regionale 12 maggio 1997, n. 11 (Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 contenente disposizioni in materia di "Celebrazioni del bicentenario del tricolore");
- 53) legge regionale 12 maggio 1997, n. 13 (Modifiche di leggi regionali in materia di cultura e sport (L.R. 4 aprile 1985, n. 11; L.R. 10 aprile 1995, n. 29; L.R. 25 agosto 1986, n. 30; L.R. 22 agosto 1994, n. 37));
- 54) legge regionale 12 maggio 1997, n. 14 (Modifica della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20");
- 55) legge regionale 27 giugno 1997, n. 19 (Modifiche alla L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 ed alla legislazione regionale in materia di consorzi fidi e cooperative di garanzia);
- 56) legge regionale 2 agosto 1997, n. 27 (Integrazioni alla legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 "Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere");
- 57) legge regionale 8 settembre 1997, n. 31 (Incremento temporaneo della ricettività delle strutture alberghiere esistenti. integrazione della L.R. 30 novembre 1981, n. 42);
- 58) legge regionale 11 novembre 1997, n. 39 (Estinzione del contenzioso per crediti di natura tributaria non superiore a lire 20.000);
- 59) legge regionale 10 dicembre 1997, n. 40 (Modifiche alla L.R. 16 maggio 1994 n. 20 "Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana");
- 60) legge regionale 27 gennaio 1998, n. 5 (Modifica della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");
- 61) legge regionale 27 gennaio 1998, n. 6 (Modifiche alla L.R. 7 novembre 1995, n. 54. Misure a favore del personale trasferito agli Enti locali);
- 62) legge regionale 18 marzo 1998, n. 8 (Disposizioni in materia di formazione degli operatori dei servizi sociali - Modifiche alla L.R. n. 39 del 1983 sulla formazione degli operatori socio-sanitari e

integrazioni alla L.R. n. 19 del 1979 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni");

63) legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (Istituzione della Fondazione "Istituto per il lavoro");

64) legge regionale 26 giugno 1998, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 "Partecipazione del Consiglio regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome");

65) legge regionale 3 luglio 1998, n. 23 (Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1991, n. 30 (Centro di Ricerche marine), 14 aprile 1995, n. 36 (Consorzio gestione Sacca di Goro), 24 marzo 1975, n. 18 (Riordino funzioni in materia di lavori pubblici) e 4 febbraio 1994, n. 6 (Azienda Speciale Valli di Comacchio);

66) legge regionale 11 agosto 1998, n. 27 (Abrogazione di 74 leggi regionali);

67) legge regionale 15 settembre 1998, n. 29 (Modifiche alla L.R. 28 dicembre 1992 n. 49 recante "Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e dei Collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482");

68) legge regionale 9 ottobre 1998, n. 33 (Modificazione della L.R. 3 luglio 1998, n. 24 "Eventi calamitosi dell'anno 1996 in Emilia-Romagna. Disposizioni amministrative e finanziarie per assicurare la realizzazione di ulteriori interventi di protezione civile nel territorio della Regione Emilia-Romagna - DL 6/98, convertito con modifiche in legge 61/98");

69) legge regionale 28 dicembre 1998, n. 43 (Modifica della L.R. 11 agosto 1998, n. 28 "Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare");

70) legge regionale 27 luglio 1999, n. 16 (Attivazione dell'Agenzia Emilia-Romagna lavoro. Attuazione del D.P.C.M. 9 ottobre 1998);

71) legge regionale 30 luglio 1999, n. 18 (Modifiche alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente "ARPA" dell'Emilia-Romagna);

72) legge regionale 6 agosto 1999, n. 20 (Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti regionali per il pieno utilizzo dei fondi);

73) legge regionale 13 agosto 1999, n. 22 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al programma operativo integrato nel quadro della iniziativa comunitaria PESCA);

74) legge regionale 25 febbraio 2000, n. 7 (Modifiche della L.R. 27 luglio 1998 n. 25 recante "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego");

75) legge regionale 25 febbraio 2000, n. 11 (Modifiche della l.r. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e della l.r. 20 dicembre 1994, n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere" ai sensi del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229);

76) legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Contributo straordinario della Regione Emilia-Romagna alla "Associazione vittime della Uno Bianca");

77) legge regionale 16 novembre 2000, n. 34 (Differimento di alcuni termini e modifiche al regime transitorio della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 recante: "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

Elenco 2 – Regolamenti regionali

1) Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19 (Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 "Disposizioni regolamentari concernenti il contenuto e i requisiti di completezza dei progetti esecutivi di nuove opere e costruzioni in zone sismiche, nonché le modalità di controllo (in attuazione della l.r. 19 giugno 1984, n. 35)");

2) regolamento regionale 12 novembre 1996, n. 44 (Modificazioni del comma 6 dell'art. 5 del Regolamento regionale 7 aprile 1995, n. 24 "Accesso agli organici regionali e procedure di concorso. attuazione dell'art. 3, L.R. 4 agosto 1994, n. 31").

Elenco 3 – Disposizioni normative

- Comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7);

- articolo 238 e comma 1 dell'articolo 239 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale locale);

- le parole "e di ogni singolo atto di incarico" della lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).